


## ADEMPIMENTI

### **Contratti di appalto: arrivano i primi chiarimenti dell'Agenzia**

di Sandro Cerato



Con la circolare 1/E/2020, pubblicata ieri, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina di cui all'articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, la quale ha introdotto, con riferimento agli **appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**, alcuni obblighi che interessano sia le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, ma anche le **imprese committenti**, purché sostituti d'imposta e residenti (ai fini delle imposte dirette) nel territorio dello Stato.

In particolare, al ricorrere delle condizioni prescritte dall'articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, le **imprese appaltatrici** devono **versare le ritenute** (Irpef e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, **senza poterle compensare nel modello F24**.

Al riguardo, la circolare precisa che il **divieto di compensazione** <sup>→ 1655 compensabile</sup> in parola non è applicabile per i **crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta**, mentre **non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24** quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva ed imposte dirette).

Dal canto suo, **la committente deve monitorare** che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, **esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate**.

Sul punto, la circolare precisa che **la committente assolverà il suo obbligo di riscontro** dopo aver verificato che:

- le ritenute fiscali siano state **versate senza alcuna possibilità di compensazione**, salvo che non si tratti di crediti maturati dall'impresa appaltatrice, affidataria e

- subappaltatrice in qualità di sostituto d'imposta;
- la **retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua** rispetto all'opera prestata dal lavoratore;
  - le **ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue** rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta.

Per **esigenze di semplificazione**, viene affermato che **le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali**.

Se all'esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un **omesso o insufficiente versamento delle ritenute**, la **committente** dovrà **sospendere il pagamento dei corrispettivi**, oltre a darne **comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni** dalla scoperta dell'evento, pena l'applicazione (a suo carico) di una **disciplina sanzionatoria** particolarmente penalizzante.

Come chiarito nella circolare stessa, **sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo** le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d'impresa, agricola o arti o professioni.

Per le medesime ragioni, deve ritenersi **escluso dalla normativa anche il condominio** il quale, seppur presente nell'elenco dei **sostituti d'imposta** (di cui all'[articolo 23 D.P.R. 600/1973](#)), risulta essere **privo di beni strumentali propri**, non potendo esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale.

La **circolare** è di particolare importanza in quanto giunge a **ridosso del termine** in cui si applicherà per la prima volta la novellata disciplina, ovvero il versamento **dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020**, da eseguirsi entro il prossimo **17.02.2020**.

Tuttavia, si ricorda che è sempre possibile **disapplicare** la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall'[articolo 17-bis D.Lgs 241/1997](#), se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall'Amministrazione finanziaria il **certificato di affidabilità fiscale** (adottato con il [provvedimento direttoriale n. 54730 del 6 febbraio 2020](#)) da **trasmettere alla società committente** e della **validità di 4 mesi**.